



**Modulo N. 7B**

**MODULO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI GENERALI ITALIA S.P.A.  
ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE**

Informazioni da rendere al cliente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.

**PARTE I - Informazioni generali sul dipendente che entra in contatto con il cliente**

- a) TOZZI ISABELLA, matricola n. 04013251 dipendente di Generali Italia S.p.A. addetto alla Organizzazione Produttiva ed alla Produzione, che propone solo i prodotti assicurativi della medesima Generali Italia S.p.A.;
- b) TOZZI ISABELLA opera presso l'Agenzia di FROSINONE, situata in FROSINONE (FR), VIA PIERO GOBETTI 13, CAP 03100;
- c) i recapiti dell'Agenzia di FROSINONE sono: tel. 0775-250247, sito internet [WWW.AGENZIE.GENERALI.IT/FROSINONE](http://WWW.AGENZIE.GENERALI.IT/FROSINONE)

**PARTE II - Informazioni sugli strumenti di tutela del cliente**

- a) L'IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private - svolge l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, fra cui Generali Italia S.p.A.
- b) Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - via Bissolati, 23 - 00187 Roma o al fax 06-84833004, o all'indirizzo e-mail [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com). Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Generali Italia S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni<sup>2</sup>, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza ed i reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

<sup>2</sup> Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori.